

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO A NORMA DEL CCNL 21 FEBBRAIO 2002 DEL COMPARTO "RICERCA" - CONSIGLIO PER LA RICERCA E SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA - QUADRIENNIO NORMATIVO 1998/2001

Il giorno 28/2/05 presso il consiglio per la Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura, tra

Il prof. Giuseppe D'ASCENZO presidente della delegazione di parte pubblica ed

I sigg. Rezzani Alfonso Domenico per la CGIL

FIORAVANTI Roberto per la CISL FIR

Ostrica Souia per la UIL PA UR,

rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria, firmatarie del CCNL comparto "Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione" 1998/2001

in sede di contrattazione integrativa di amministrazione,

si è raggiunto il seguente accordo integrativo sui criteri generali per le politiche sull'orario di lavoro presso le strutture cui si articola il Consiglio per la Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura:

FERME RESTANDO LE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA

1. il presente Contratto Collettivo Nazionale Integrativo si applica:

- al personale del Consiglio per la Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura ex ruoli IRSRA del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, appartenente ai livelli dal IV al IX, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- al personale confluito nel CRA ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art. 9 del D.L.vo n. 454/99, fino alla data di avvenuto inquadramento, esclusi i dirigenti amministrativi.

2. L'articolazione dell'orario di lavoro deve essere individuata nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 48 del CCNL 21/2/2002, in sede di contrattazione a livello locale ex art. 36, comma 1, lettera c) e comma 3, del CCNL 21/2/2002 - comparto ricerca.

La contrattazione a livello locale si svolge tra i soggetti indicati nell'art. 40, del CCNL 21/2/2002 - comparto ricerca, e precisamente:

- per ciò che concerne la delegazione di parte pubblica dal titolare del potere di rappresentanza dell'Ente nell'ambito della sede locale, eventualmente assistito da una rappresentanza dei responsabili degli uffici interessati (comma 1, lettera b));
- per ciò che concerne la delegazione di parte sindacale dalle RSU e dai rappresentanti delle O.S. territoriali di categoria firmatarie del CCNL 21/2/2002 (comma 2, lettera b)).

(DI CUI ALL'ART. 36, CO.1, CCNL 21.2.2002)

3. Ciascuna Struttura individua il proprio orario di servizio.  
L'orario di lavoro è funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico.
4. la distribuzione dell'orario di lavoro deve essere improntata ai criteri di flessibilità previsti dal suddetto art. 48, CCNL 21/2/2002.  
Sono fatte salve particolari forme di flessibilità purché compatibili con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266.
5. il lavoro da prestare oltre l'orario giornaliero prescelto dal dipendente, deve essere autorizzato dal soggetto competente (responsabile del progetto, responsabile della direzione, etc.).  
Le correlate ore vanno a confluire in un conto ore individuale per essere fruite a gruppi di ore equivalenti alla durata della giornata lavorativa sotto forma di riposi compensativi pari alle corrispondenti giornate lavorative o frazioni di esse, tenuto conto delle esigenze lavorative.  
Con cadenza mensile viene individuata, per ciascun dipendente ed a cura della struttura di appartenenza, la situazione del proprio conto individuale; le eventuali ore in eccedenza devono essere fruite entro il mese successivo.

TERME

6. L'eventuale remunerazione delle ore di straordinario è subordinata alle disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia, nonché agli accordi raggiunti in sede di contrattazione integrativa presso la sede del CRA con riferimento alla destinazione delle risorse per il trattamento accessorio.

Restano validi, se compatibili con i suddetti criteri generali, gli eventuali accordi stipulati in precedenza in sede di contrattazione ed attualmente vigenti.

IL PRESIDENTE

Prof. Giuseppe D'ASCENZO



LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

CGIL

CISL FIR

UIL PA UR

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO A NORMA DEL CCNL 21 FEBBRAIO 2002 DEL COMPARTO "RICERCA" - CONSIGLIO PER LA RICERCA E Sperimentazione in Agricoltura - QUADRIENNIO NORMATIVO 1998/2001

Il giorno 28/7/05 presso il consiglio per la Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura, tra

Il prof. Giuseppe D'ASCENZO presidente della delegazione di parte pubblica ed

I sigg. Pontillo Renato per l'ANPRI

Milone Marco per la USI/RdB

rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria, firmatarie del CCNL comparto "Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione" 1998/2001

in sede di contrattazione integrativa di amministrazione,

si è raggiunto il seguente accordo integrativo sui criteri generali per le politiche sull'orario di lavoro presso le strutture cui si articola il Consiglio per la Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura:

(FERMO RESTANDO LE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA)

1. il presente Contratto Collettivo Nazionale Integrativo si applica:

- al personale del Consiglio per la Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura ex ruoli IRSA del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, appartenente ai livelli dal IV al IX, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- al personale confluito nel CRA ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art. 9 del D.L.vo n. 454/99, fino alla data di avvenuto inquadramento, esclusi i dirigenti amministrativi.

2. l'articolazione dell'orario di lavoro deve essere individuata nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 48 del CCNL 21/2/2002, in sede di contrattazione a livello locale ex art. 36, comma 1, lettera c) e comma 3, del CCNL 21/2/2002 - comparto ricerca.

La contrattazione a livello locale si svolge tra i soggetti indicati nell'art. 40, del CCNL 21/2/2002 - comparto ricerca, e precisamente:

- per ciò che concerne la delegazione di parte pubblica dal titolare del potere di rappresentanza dell'Ente nell'ambito della sede locale, eventualmente assistito da una rappresentanza dei responsabili degli uffici interessati (comma 1, lettera b));
- per ciò che concerne la delegazione di parte sindacale dalle RSU e dai rappresentanti delle O.S. territoriali di categoria firmatarie del CCNL 21/2/2002 (comma 2, lettera b)).

*Milone RG*

3. Ciascuna Struttura individua il proprio orario di servizio.  
L'orario di lavoro è funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico.
4. la distribuzione dell'orario di lavoro deve essere improntata ai criteri di flessibilità previsti dal suddetto art. 48, CCNL 21/2/2002.  
Sono fatte salve particolari forme di flessibilità purché compatibili con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266.
5. il lavoro da prestare oltre l'orario giornaliero prescelto dal dipendente, deve essere autorizzato dal soggetto competente (responsabile del progetto, responsabile della direzione, etc.).  
Le correlate ore vanno a confluire in un conto ore individuale per essere fruite a gruppi di ore equivalenti alla durata della giornata lavorativa sotto forma di riposi compensativi pari alle corrispondenti giornate lavorative o frazioni di esse, tenuto conto delle esigenze lavorative.  
Con cadenza mensile viene individuata, per ciascun dipendente ed a cura della struttura di appartenenza, la situazione del proprio conto individuale; le eventuali ore in eccedenza devono essere fruite entro il mese successivo.  
TRIMESTRE
6. L'eventuale remunerazione delle ore di straordinario è subordinata alle disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia, nonché agli accordi raggiunti in sede di contrattazione integrativa presso la sede del CRA con riferimento alla destinazione delle risorse per il trattamento accessorio.

Restano validi, se compatibili con i suddetti criteri generali, gli eventuali accordi stipulati in precedenza in sede di contrattazione ed attualmente vigenti.

IL PRESIDENTE

Prof. Giuseppe D'ASCENZO



LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

ANPRI Riccardo Gattiello

USI/RdB Giuliano Iannone